



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI



La policy del Governo a sostegno delle **startup innovative**

Scheda di sintesi



Edizione 2019

8 luglio 2019

Indice

Uno "Startup Act italiano": visione e iter legislativo.....	3
Definizioni, regime di pubblicità e monitoraggio	5
Definizione di startup innovativa	5
Modalità di iscrizione e regime di pubblicità	6
Approfondimento: la piattaforma startup.registroimprese.it	8
Monitoraggio e valutazione	9
Gli incubatori certificati	10
Misure di agevolazione	12
Altre policy a sostegno dell'innovazione	22
Le novità del 2019	28

Uno “Startup Act italiano”: visione e iter legislativo

Da fine 2012, con l’entrata in vigore del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), l’Italia si è dotata di una normativa organica volta a favorire la **nascita** e la **crescita dimensionale** di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.

Ispirati dalle conclusioni del rapporto *Restart, Italia!* – elaborato da una [task force](#) di 12 esperti nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico – e da un’ampia consultazione pubblica, gli artt. 25-32 del decreto-legge 179/2012 possono essere considerati il nucleo di un vero e proprio “**Startup Act italiano**”.

L’art. 25 del decreto introduce nell’ordinamento giuridico italiano una nozione specifica di “nuova impresa tecnologica”: la **startup innovativa**. Seguendo un approccio del tutto inedito, in favore di questa tipologia di impresa è stato predisposto un vasto corpus normativo (artt. 26 e successivi) che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull’intero ciclo di vita dell’azienda, dall’avvio alla fasi di espansione e maturità.

Il sostegno alla nuova imprenditoria innovativa è motivato da vari obiettivi di politica industriale. Lo Startup Act intende innanzitutto promuovere un modello di **crescita sostenibile**: uno sforzo che non può prescindere dallo sviluppo di un **ecosistema** (piccole e medie imprese, grandi corporate, fornitori di servizi specializzati come gli incubatori e gli acceleratori, e naturalmente il mondo dell’università e della ricerca) animato da una cultura imprenditoriale votata all’innovazione.

Attraverso la crescita economica e la creazione di nuove opportunità per fare impresa, il legislatore intende incoraggiare l’occupazione, in particolare giovanile, e stimolare la mobilità sociale. Inoltre, si presuppone che un contesto imprenditoriale più dinamico e orientato all’innovazione costituisca una componente imprescindibile per attrarre e trattenere in Italia capitale umano e finanziario da tutto il mondo.

A oltre sei anni di distanza dalla sua entrata in vigore, lo Startup Act ha conosciuto un crescente radicamento nel contesto imprenditoriale italiano: alla data di pubblicazione di questa scheda, le startup innovative registrate avevano superato quota 10.000, rappresentando circa il 3% di tutte le nuove società di capitali in stato attivo avviate nell’ultimo quinquennio¹. Includendo le aziende che

¹ Cfr. <https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039704-startup-innovative-oltre-quota-10mila>

nel frattempo sono cessate o hanno perso lo status di nuova impresa innovativa (cfr. par. “[Definizione di startup innovativa](#)”), le società beneficiarie della policy dal 2013 ad oggi sono oltre 15.000. Studi indipendenti ([Ocse, 2018](#)) hanno dimostrato come lo Startup Act abbia influito in modo significativo sulla capacità di crescita e sul potenziale innovativo delle imprese che hanno utilizzato le agevolazioni offerte.

Lo Startup Act come inteso nel suo assetto originale è stato interessato nel tempo da diversi aggiornamenti normativi, che ne hanno potenziato l’impianto complessivo senza intaccarne i punti principali. Provvedimenti quali il [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), la [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (Legge di Bilancio 2017), e la [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (Legge di Bilancio 2019) hanno affinato, potenziato e ampliato l’offerta di agevolazioni prevista.

Ulteriori misure, non riconducibili al nucleo originario della policy sulle startup innovative, sono poi intervenute ad arricchire il quadro complessivo delle misure a favore dell’imprenditorialità innovativa: tra queste si ricorda il [Piano Industria 4.0](#) e il lancio di nuovi **Fondi per l’innovazione e le tecnologie emergenti** (cfr. par. “[Le novità del 2019](#)”). Questo documento si concentra sulle misure dedicate specificamente alle startup innovative, ma offre uno scorcio anche sul più vasto panorama delle politiche nazionali per l’innovazione sopra citate.

Definizioni, regime di pubblicità e monitoraggio

Lo Startup Act italiano si riferisce specificamente alle startup *innovative* per evidenziare che le misure non si rivolgono a qualsiasi impresa di nuova costituzione, bensì soltanto a quelle che presentano una significativa componente di innovazione a carattere tecnologico.

Al di fuori di questa distinzione, non viene tracciata nessuna limitazione di tipo settoriale: le misure descritte in questa scheda sono potenzialmente accessibili a tutto il mondo produttivo, dal digitale alla manifattura, dal commercio all'agricoltura. Nessuna limitazione alla fruizione dei benefici è posta nemmeno con riferimento alla composizione della compagine sociale o alla localizzazione territoriale dell'azienda.

Definizione di startup innovativa

La definizione di startup innovativa è incardinata nell'art. 25 del d.l. 179/2012, al comma 2.

Secondo il dettato normativo, alle misure agevolative possono accedere le **società di capitali**, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale **non sono quotate** su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- sono di **nuova costituzione** o comunque sono state costituite da **meno di 5 anni** (comma 2, lett. b);
- hanno **sede principale in Italia**, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una **sede produttiva o una filiale in Italia** (lett. c);
- presentano un valore annuo della produzione **inferiore a 5 milioni di euro** (lett. d);
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili (lett. e);
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo **sviluppo**, la **produzione** e la **commercializzazione** di prodotti o servizi **innovativi ad alto valore tecnologico** (lett. f);
- non sono costituite da **fusione**, **scissione** societaria o a seguito di **cessione** di azienda o di ramo di azienda (lett. g);
- infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di **almeno uno dei tre seguenti indicatori** (lett. h):
 1. una quota pari al **15%** del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad

attività di **ricerca e sviluppo**;

2. la **forza lavoro complessiva** è costituita per almeno **1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori**, oppure per almeno **2/3** da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di **laurea magistrale**;
3. l'impresa è **titolare, depositaria o licenziataria** di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Una startup innovativa in possesso dei requisiti sopra citati può, su richiesta, ottenere la qualifica di **startup innovativa a vocazione sociale** (art. 25, comma 4) se, *in aggiunta*, opera nei settori individuati dalla normativa nazionale sull'impresa sociale (d.lgs 112/2017, art. 2, comma 1, sopravvenuto al d.lgs 155/2006, art. 2, comma 1 citato dalla disposizione originaria). Le modalità di concessione di tale status – che non comporta attualmente benefici di legge aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le altre startup innovative², salvo eventuali misure specifiche a livello regionale e locale – sono disciplinate dalla [Circolare 3677/C](#) emanata dal MISE il 20 gennaio 2015 (v. anche [Guida per la redazione del Documento di Descrizione di Impatto Sociale](#)).

Modalità di iscrizione e regime di pubblicità

Un'impresa in possesso dei requisiti sopra descritti può ottenere lo status di startup innovativa registrandosi in un'apposita **sezione speciale** del **Registro delle imprese** (art. 25, comma 8).

L'iscrizione, gratuita e a carattere volontario, avviene trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente un'autocertificazione di possesso dei requisiti (art. 25, comma 9). Modulistica e guida alla procedura sono disponibili sul portale nazionale delle imprese innovative <http://startup.registroimprese.it/>.

I benefici di legge si applicano alla startup innovativa a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale, e possono essere mantenuti, in presenza di tutti gli altri requisiti, fino al raggiungimento del quinto anno di attività calcolato dalla data di *costituzione*.

Questa modalità di accesso "flessibile" è bilanciata da due contrappesi. Prima di tutto, le Camere di Commercio effettuano controlli di routine sull'effettivo possesso dei requisiti previsti (vedasi a

² Con la l. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) sono infatti venute meno le maggiorazioni negli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio (cfr. par. "[Misure di agevolazione](#)", punto 10) che nella formulazione originale dell'art. 29 del d.l. 179/2012 interessavano le startup innovative a vocazione sociale.

tal proposito la [circolare n. 3696/C](#) del 14 febbraio 2017). In secondo luogo, la lista delle startup innovative iscritte nella sezione dedicata del Registro delle imprese viene pubblicata dal sistema camerale sul portale sopra citato, consentendo un monitoraggio diffuso tale da scoraggiare comportamenti opportunistici. Il database è accessibile gratuitamente in formato elettronico e rielaborabile, ed è soggetto a un aggiornamento settimanale (v. sezione "[Elenchi e statistiche](#)").

Infine, è importante sottolineare che la startup innovativa è tenuta a confermare annualmente il possesso di almeno uno dei tre indicatori di innovatività sopra citati, pena la perdita dello status speciale (art. 25, comma 15). Condizione propedeutica all'effettuazione di tale adempimento è la compilazione del profilo pubblico dell'azienda presente sul portale startup.registroimprese.it (v. [Approfondimento](#)).

Approfondimento: la piattaforma startup.registroimprese.it

Il Decreto Semplificazioni 2019 (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) è intervenuto sull'art. 25 del d.l. 179/2012 **eliminando il comma 14** (abrogazione dell'aggiornamento semestrale delle informazioni inserite in fase di iscrizione in sezione speciale), modificando il comma 15 (introduzione di un termine ulteriore – indicato in grassetto nel riquadro – in alcuni casi limitati, per la comunicazione della conferma annuale dei requisiti) e **istituendo il comma 17-bis** (digitalizzazione e ottimizzazione degli adempimenti informativi):

~~14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.~~

*15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, **fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi**, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.*

17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10.

Viene dunque attribuito valore legale alla piattaforma startup.registroimprese.it. Il portale, lanciato nel novembre 2015 con l'obiettivo di valorizzare e ampliare il patrimonio informativo sulle imprese innovative italiane, offre a tutte le startup innovative la possibilità di creare un profilo pubblico personalizzabile e in doppia lingua.

Per ciascuna startup iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, il portale genera automaticamente una scheda di dettaglio, compilata con dati anagrafici già disponibili nel Registro (denominazione, localizzazione, data di costituzione e di inizio attività, settore di riferimento, classe dimensionale in termini di addetti, capitale sottoscritto e valore della produzione).

Cliccando sull'apposita icona di modifica, l'imprenditore ha la possibilità di arricchire la scheda con un'ampia gamma di informazioni aggiuntive. Esse includono lo stadio di sviluppo del business, le caratteristiche del team, una descrizione dei prodotti o servizi realizzati, le esigenze di finanziamento, il capitale raccolto e i mercati di riferimento.

Hanno, in particolare, carattere obbligatorio i seguenti campi:

- **Presentazione** generale del business;
- Caratteristiche del **prodotto/servizio** offerto;
- **Innovazione**: descrizione degli aspetti innovativi dell'impresa, con eventuale indicazione dei titoli di proprietà intellettuale;
- Finanziamenti ricevuti (se applicabile).

Una volta sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante ([guida alla compilazione](#)), queste informazioni sono accessibili a tutti nel profilo pubblico dell'impresa. La somma di queste schede consente la creazione di una vera e propria vetrina online delle startup e delle PMI innovative, su cui si possono affacciare altre imprese italiane o estere interessate ad avviare collaborazioni sull'innovazione e investitori alla ricerca di nuove opportunità ad alto potenziale di ritorno.

La piattaforma è liberamente modificabile in qualsiasi momento. Essa va tuttavia aggiornata almeno una volta ogni anno entro il 30 giugno, pena il blocco della pratica di conferma annuale di possesso dei requisiti. L'eventuale inadempienza determinerà la decadenza dell'azienda dallo speciale status di startup innovativa, e la conseguente rinuncia alle agevolazioni previste dalla policy.

Monitoraggio e valutazione

Poiché la policy vuole incoraggiare un dibattito pubblico oggettivo fondato sull'analisi delle evidenze empiriche, lo Startup Act italiano prevede la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico delle misure, ponendo altresì l'obbligo, in capo al Ministro dello Sviluppo Economico, di darne conto al Parlamento mediante una Relazione Annuale. Questa presenta lo stato dell'arte della normativa, metriche demografiche e dinamiche di crescita delle imprese innovative, e le principali evidenze prodotte dalle misure che compongono lo Startup Act italiano. Le varie edizioni della Relazione, il cui testo è disponibile sia in italiano che in inglese, sono archiviate nella sezione "[Relazione Annuale e rapporti periodici](#)" del sito del Ministero.

Oltre alla Relazione Annuale, infatti, la Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico cura quattro tipologie di rapporti trimestrali, che si concentrano su diversi aspetti dello Startup Act italiano:

- a. trend demografici, economici e finanziari delle startup innovative;
- b. utilizzo della nuova modalità di costituzione digitale e gratuita (v. par. "Misure di agevolazione", [punto 1](#));
- c. accesso al credito mediante l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (v. par. "Misure di agevolazione", [punto 12](#));
- d. performance dei programmi Italia Startup Visa e Hub(v. [sezione dedicata](#) nel par. "Ulteriori misure a favore dell'ecosistema dell'innovazione").

Il sistema di reportistica qui delineato beneficia del contributo, in termini di fonti statistiche e non solo, delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi del [Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2014](#)³.

Gli incubatori certificati

Attraverso la disciplina degli incubatori certificati (art. 25, comma 5 del d.l. 179/2012) il legislatore ha inteso far emergere e valorizzare le eccellenze nazionali nell'ambito dell'incubazione e accelerazione di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. L'incubatore certificato di startup innovative è una società che soddisfa alcuni requisiti specifici, dettagliati dal [DM MISE 22 dicembre 2016](#), relativi ai locali, al personale, alle attrezzature e, soprattutto, all'esperienza nelle attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo di imprese innovative mediante l'offerta di servizi di incubazione *fisica*. Tale forma di incubazione è sostenuta dal legislatore in quanto capace di generare ricadute positive sul tessuto imprenditoriale locale.

Come per le startup innovative, gli incubatori certificati possono ottenere lo status speciale presentando presso la locale Camera di Commercio un'autocertificazione dei requisiti. Anche agli incubatori è dedicata un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese ([lista](#)).

Gli incubatori certificati beneficiano di alcune delle agevolazioni previste per le startup innovative, tra cui:

³ Si segnala inoltre che Istat ha messo a punto sul proprio sito una [sezione statistica](#) riguardante la performance delle startup innovative in termini di redditività, solidità, liquidità e ai risultati prodotti dalle misure agevolative.

- Costituzione societaria mediante modello standard tipizzato
- Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
- Possibilità di adottare piani di incentivazione in equity – agevolati fiscalmente – anche se costituiti in forma di s.r.l.
- Accesso semplificato e gratuito al Fondo di Garanzia per le PMI
- Accesso preferenziale al programma Italia Startup Visa

Misure di agevolazione



Il seguente paragrafo descrive le misure di agevolazione dedicate specificamente alle startup innovative, di cui rappresentano base giuridica il d.l. 179/2012, artt. 26-31, e, in misura minore, il d.l. 3/2015, art. 4.

Le misure si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di **5 anni** a decorrere dalla loro data di costituzione.



1. Modalità di costituzione digitale e gratuita (d.l. 3/2015, art. 4, comma 10)

Con il [Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016](#) è stata introdotta per le startup innovative la possibilità di redigere atto costitutivo e statuto mediante un modello standard tipizzato, convalidandone il contenuto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Gli utenti possono costituire la propria azienda interamente online, utilizzando l'apposita piattaforma "[Atti Startup](#)" creata dal sistema delle Camere di Commercio. In alternativa, i soci costituenti possono rivolgersi all'ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) della propria Camera di Commercio, che su appuntamento offre *gratuitamente* assistenza agli utenti in tutte le tappe del processo di registrazione ([guida rapida](#)).

Ai sensi del [DM 28 ottobre 2016](#), le startup costituite online con modello standard e firma digitale possono utilizzare identica procedura anche per le **modifiche successive** degli atti fondativi ([guida rapida](#)).

La nuova modalità, disponibile esclusivamente per le startup costituite in forma di s.r.l., costituisce una profonda innovazione nel quadro del diritto societario italiano: viene infatti superato il principio della costituzione di società tramite atto notarile. I principali vantaggi per l'utente sono:

- **Gratuità:** al netto delle imposte di registrazione fiscale dell'atto e dell'imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un evidente risparmio per gli imprenditori rispetto alla procedura standard con atto pubblico.

- *Semplificazione*: l'intera procedura si svolge online, su una [piattaforma dedicata](#), e il riconoscimento dell'identità dei sottoscrittori dell'atto è garantito dall'utilizzo della firma digitale.
- *Personalizzazione*: Al contrario di quanto avviene in numerosi degli altri Paesi che consentono la costituzione di società in via telematica, atto costitutivo e statuto sono ampiamente personalizzabili. Il modello standard per gli utenti, in formato XML, lascia infatti margini all'utente consentendo allo stesso tempo di eseguire controlli automatici sui dati immessi.
- *Volontarietà*: per chi lo desidera è sempre possibile costituire una s.r.l. con atto pubblico standard e contestualmente (o successivamente) iscriverla nella sezione speciale del Registro.

Normativa di riferimento, guide alla compilazione e alla registrazione fiscale sono disponibili sul portale Atti Startup all'indirizzo <http://startup.infocamere.it/atst/help/>. Si evidenzia inoltre che Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il sistema camerale, pubblica a cadenza trimestrale rapporti di monitoraggio del livello di adozione della misura ([link all'archivio](#)).



2. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (d.l. 179/2012, art. 26, comma 8)

Alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla [circolare 16/E](#) emessa dall'Agenzia delle Entrate l'11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.



3. Deroche alla disciplina societaria ordinaria (d.l. 179/2012, art. 26, commi 2, 3, 5-7)

Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:

- creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
- effettuare operazioni sulle proprie quote;

- emettere strumenti finanziari partecipativi;
- offrire al pubblico quote di capitale.

Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.



4. Proroga del termine per la copertura delle perdite (d.l. 179/2012, art. 26, comma 1)

In caso perdite d'esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al codice civile il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.



5. Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica (d.l. 179/2012, art. 26, comma 4)

Le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.



6. Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (d.l. 3/2015, art. 4, comma 11-novies)

La normativa ordinaria, che prescrive l'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 euro tramite modello F24, può costituire un disincentivo all'utilizzo della compensazione cd. orizzontale (ossia a valere su tipologie d'imposta diverse dall'IVA). L'esonero dall'obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro può comportare per le startup rilevanti benefici in termini di liquidità.



7. Disciplina del lavoro tagliata su misura

(d.lgs 81/2015, artt. 21, comma 3, e 23, comma 2)

Nel complesso, le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal [d.lgs 81/2015](#), così come emendato dal [d.l. 87/2018](#).

La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all'interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale (art. 21).

Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi (art. 23).

Ai sensi del d.lgs. 81/2015, entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni (e non 5, come le agevolazioni di cui al d.l. 179/2012), calcolati a partire dalla data di costituzione della startup innovativa.



8. Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile

(d. l. 179/2012, art. 28)

Fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale (v. [punto successivo](#)).

In aggiunta, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative possono definire, anche ai livelli decentrati, criteri per la determinazione di minimi salariali specifici per le startup innovative, nonché linee guida ad hoc per la definizione della citata parte variabile della retribuzione e, in generale, all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze di sviluppo delle startup innovative.



9. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (d.l. 179/2012, art. 27)

Le startup innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di **work for equity**. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.

Inoltre, in seguito all'emanazione del relativo decreto attuativo (prevista per il 2019), le startup innovative costituite online (cfr. [punto 1](#)) avranno la possibilità di emettere strumenti partecipativi del capitale mediante una piattaforma web, sulla base di un modello standard di regolamento, secondo modalità simili a quelle previste per la redazione e la modifica degli atti fondativi.

Per maggiori informazioni:

- [Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity](#)
- [Modello commentato](#) di piano di incentivazione in equity



10. Incentivi fiscali per gli investitori in equity (d.l. 179/2012, art. 29)

Lo Startup Act italiano ricompensa gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, con un importante incentivo fiscale⁴.

La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 ([Legge di Bilancio 2017](#), art. 1, comma 66), prevede quanto segue:

- per le **persone fisiche**, una **detrazione** dall'imposta lorda **Irpef** pari al **30%** dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
- per le **persone giuridiche**, **deduzione dall'imponibile Ires** pari al **30%** dell'ammontare

⁴ Nella sua configurazione originaria, valida per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2016, le aliquote dell'incentivo ammontavano al 19% per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20% per le persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico, per cui dal 2017 si applica l'aliquota unica al 30%. Per i conferimenti effettuati nel periodo citato, lo *holding period* previsto era pari a due anni (v. [decreto attuativo per gli esercizi 2013-2015](#); [decreto attuativo per l'esercizio 2016](#)).

investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa (*holding period*) per un minimo di tre anni.

Ulteriori disposizioni sulle modalità di esercizio dell'agevolazione sono disponibili nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 maggio 2019 ([link al testo](#)).



11. Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding

(d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-5)

Nel 2013, l'Italia è stato il primo Paese al mondo a regolamentare il mercato dell'equity crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di [portali online autorizzati](#).

Inizialmente previsto per le sole startup innovative, l'equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel *Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line* adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018 ([link al testo](#)).

Per maggiori informazioni: [Pagina informativa Consob dedicata all'equity crowdfunding](#)



12. Facilitazioni all'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI

(d.l. 179/2012, art. 30, comma 6)

Le startup innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del [Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese](#), un fondo a capitale pubblico che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari ([decreto attuativo](#); [guida](#)).

La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un

massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa a condizioni estremamente vantaggiose.

La garanzia è infatti concessa in forma:

- **Automatica:** il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della startup, affidandosi alla *due diligence* effettuata dall'istituto di credito che ha in carico l'operazione;
- **Prioritaria:** le istanze provenienti da startup innovative o incubatori certificati vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie;
- **Gratuita:** non sono previsti costi per l'accesso al Fondo.

Inoltre, l'istituto di credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con MedioCredito Centrale, l'ente gestore del Fondo, pubblica a cadenza trimestrale rapporti di monitoraggio dell'uso dell'agevolazione ([link all'archivio](#)).



13. Agenzia ICE: servizi ad hoc per l'internazionalizzazione delle startup (d.l. 179/2012, art. 30, comma 7)

L'Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le startup innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard, esigibile mediante richiesta dell'apposita "Carta Servizi Startup" all'indirizzo urp@ice.it oppure startup@ice.it.

Inoltre, per favorire l'incontro con potenziali investitori esteri, l'ICE accompagna a titolo gratuito o a condizioni agevolate le startup innovative ad alcune delle principali manifestazioni internazionali in tema di innovazione: il calendario delle attività in programma viene reso disponibile sul portale www.innovationitaly.it/en/.

Tra le iniziative dell'Agenzia ICE a sostegno delle startup si segnala inoltre il **Global Start up Program**. Le imprese selezionate ricevono una formazione qualificata su tematiche inerenti all'internazionalizzazione e un contributo economico per uno stage di 3-6 mesi presso incubatori esteri.



14. "Fail fast" (d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-3)

In caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l'esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.

Le startup innovative sono dunque annoverate tra i cd. soggetti "non fallibili", allo scopo di consentire loro l'accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale. In maniera correlata, inoltre, decorsi 12 mesi dall'apertura della liquidazione, l'accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza.



15. Trasformazione in PMI innovativa (d.l. 3/2015, art. 4, comma 1)

In caso di successo, le startup innovative diventate "mature" che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative. In questo modo, il legislatore (d.l. 3/2015) ha inteso estendere il proprio campo d'intervento a tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità.

Le PMI innovative beneficiano infatti della gran parte delle misure previste per le startup innovative. Alcune di esse sono applicabili senza nessuna differenziazione tra le due tipologie:



Deroghe alla disciplina societaria ordinaria



Proroga del termine ordinario per la copertura delle perdite



Possibilità di remunerare i propri dipendenti e collaboratori con strumenti finanziari partecipativi



Possibilità di raccogliere capitali mediante campagne online di equity crowdfunding



Supporto dell'Agenzia ICE

Per alcune misure, pure applicabili a entrambe le tipologie, sono previste delle disposizioni particolari:



Esonero dalla sola imposta di bollo abitualmente dovuta in corrispondenza con il deposito di atti presso la Camera di Commercio, e non anche dai diritti di segreteria e dai diritti camerali annuali, come avviene per le startup innovative.

Incentivi fiscali all'investimento in capitale di rischio



Gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio si applicano secondo le stesse modalità previste per le startup innovative solo se l'impresa ha effettuato la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni. Le imprese più mature sono comunque ammissibili se rispettano le condizioni stabilite dal [DM attuativo](#), che recepisce le indicazioni contenute nell'autorizzazione della Commissione europea del 19 dicembre 2018 ([link al testo](#)).

Intervento semplificato del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese



L'accesso automatico – ovvero senza ulteriore valutazione del merito creditizio, rispetto a quella già effettuata dall'istituto di credito – al Fondo di Garanzia per le PMI, non è consentito alle imprese che si posizionano nella fascia di rating più bassa tra quelle previste dal Fondo.

Per maggiori informazioni:

- Circolari e pareri interpretativi sulla normativa sono disponibili al seguente [link](#).
- L'intera normativa, sia di rango primario che secondario, riguardante la policy sulle startup innovative, le guide e i documenti illustrativi correlati, nonché i rapporti sugli effetti delle misure sono disponibili nella [sezione](#) dedicata del sito del MISE.
- Casella di posta informativa: startup@mise.gov.it.

Altre policy a sostegno dell'innovazione

Sono numerose le iniziative a sostegno delle startup e dell'imprenditoria innovativa in senso lato promosse a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico e da altre amministrazioni: in questa sezione ne viene offerta una panoramica, senza pretesa di esaustività.



Introdotta dal [Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014](#), Smart&Start Italia è, con una dotazione complessiva di circa 260 milioni di euro, il principale programma di finanziamento agevolato a livello nazionale dedicato alle startup innovative.

Gestito da [Invitalia](#), l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, il programma offre finanziamenti agevolati alle startup innovative (già attive o ancora da costituire) a copertura di progetti di investimento e/o costi di gestione di ammontare compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro.

I programmi di spesa agevolati sono coperti da un mutuo a tasso zero per il 70% del loro ammontare. La quota coperta dal finanziamento agevolato raggiunge l'80% qualora le compagini sociali siano composte in maggioranza da donne o da under 35, o annoverino un ricercatore di rientro dall'estero.

Se le startup innovative destinatarie sono localizzate in un regione del Sud Italia, il 20% del finanziamento viene concesso a fondo perduto. Sono altresì valutate in via preferenziale le richieste provenienti da startup innovative che si impegnano a finanziare almeno il 30% del piano di investimento con capitale proveniente da investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. 58/1998 ([Testo Unico della Finanza](#))¹.

Smart&Start Italia è una misura a sportello: non sono previste graduatorie e le richieste sono esaminate in base all'ordine cronologico di arrivo. L'erogazione del finanziamento agevolato avviene sotto forma di rimborso di titoli di spesa quietanzati; in alternativa, si può scegliere l'erogazione del finanziamento sulla base di fatture non quietanzate se si apre un conto vincolato presso una banca aderente alla [Convenzione](#) tra MISE, Invitalia e ABI sottoscritta il 28 aprile 2015.

Ai sensi del [d.l. 34/2019](#), art. 29, commi 3 e 4, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà nei

prossimi mesi a una semplificazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni previste da Smart&Start Italia, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari. Per aggiornamenti si invita a consultare i canali istituzionali del Ministero e il sito smartstart.invitalia.it (normativa - FAQ).



Italia Startup Visa e Italia Startup Hub

Lanciato dal Ministro dello Sviluppo Economico il 24 giugno 2014, con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e del Ministero dell'Interno, il programma **Italia Startup Visa** ([sito ufficiale, in inglese](#) – [pagina dedicata, in italiano](#)) ha introdotto una nuova procedura semplificata per l'erogazione dei visti di ingresso per lavoro autonomo a cittadini non UE che intendono trasferirsi nel nostro Paese per avviare una startup innovativa, e hanno una disponibilità finanziaria (personale o concessa da terzi, es. [incubatori certificati](#) o fondi di investimento) non inferiore a 50.000 euro.

La procedura presenta i seguenti aspetti di semplificazione:

- È più **rapida**: si chiude in non più di 30 giorni dall'invio di una candidatura completa;
- È **centralizzata**: ruota intorno a un comitato di rappresentanti dell'ecosistema innovativo, coordinato dal MISE;
- Si svolge interamente **online** (casella di posta dedicata: italiastartupvisa@mise.gov.it) ed è gratuita.

Per maggiori informazioni si invita a consultare le [Linee Guida](#) del programma e i rapporti trimestrali di monitoraggio, che presentano i principali risultati raggiunti in termini di candidature, paesi di provenienza e nuove imprese costituite. Inoltre, è attiva una casella di posta, info.italiastartupvisa@mise.gov.it, che è possibile contattare per qualsiasi chiarimento procedurale.

Lanciato il [23 dicembre 2014](#) sul modello di Italia Startup Visa, il programma **Italia Startup Hub** ([sito ufficiale, in inglese](#) – [linee guida](#)) ha esteso in toto l'applicabilità della procedura accelerata sopra descritta anche ai cittadini non UE già in possesso di un permesso di soggiorno (ottenuto ad esempio per motivi di studio), che intendono prolungare la loro permanenza in Italia per avviare

una startup innovativa. Gli stranieri in possesso dei requisiti possono, in questo modo, convertire il permesso di soggiorno vigente in un “permesso per lavoro autonomo startup” senza dover uscire dal territorio italiano e godendo delle stesse modalità semplificate previste per la concessione dei visti startup. La casella di posta dedicata al programma è italiastartuphub@mise.gov.it.



Programma **Investor Visa for Italy**

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel Testo Unico per l’Immigrazione una nuova tipologia di visto d’ingresso per l’Italia, della durata di due anni, dedicato ai cittadini non UE che intendono investire somme significative in asset strategici per l’economia italiana.

Tra le tipologie ammissibili vi è l’investimento di almeno 500mila euro nel capitale di startup innovative. Si tratta della soglia più bassa tra le quattro previste: le altre sono 2 milioni di euro per gli investimenti in titoli di Stato, e 1 milione di euro rispettivamente per le acquisizioni di partecipazioni in società di capitali costituite operanti in Italia e per le donazioni filantropiche in specifici ambiti (es. cultura, istruzione e ambiente).

La procedura per l’erogazione del visto segue modalità semplificate, molto simili a quelle previste nell’ambito del programma **Italia Startup Visa**. Il **Decreto Interministeriale 21 luglio 2017** regola tali modalità, e definisce la composizione del Comitato tecnico preposto alla valutazione delle candidature⁵, rimandando a un manuale operativo per gli aspetti procedurali di dettaglio ([link](#)).

I richiedenti possono trasmettere le proprie candidature nell’area web dedicata sul portale istituzionale investorvisa.mise.gov.it, che contiene anche tutte le fonti normative rilevanti, risposte a domande frequenti, e informazioni utili per gli investitori esteri.

⁵ Il **Decreto** del Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 novembre 2017 individua i membri del Comitato.



Promozione della cultura imprenditoriale nelle università: i CLab

Con il termine Contamination Lab (CLab) viene definita una nuova modalità didattica che promuove la collaborazione, la condivisione dei saperi e la contaminazione disciplinare tra studenti di diverse facoltà, con l'obiettivo di diversificare e rafforzare le loro competenze e, da ultimo, favorire la creazione di nuove imprese innovative ad alta intensità di capitale umano. Lo scambio di know-how, elemento chiave del progetto, è alimentato anche dal coinvolgimento di attori extra-universitari dal settore imprenditoriale, della consulenza e finanziario.

Ideati agli albori dello Startup Act italiano, nell'ambito del citato rapporto "[Restart, Italia!](#)", la policy ha avuto avvio nel 2013 con il lancio di CLab "prototipo" in 4 università del Mezzogiorno. A queste pratiche si sono aggiunte nel tempo numerose iniziative dello stesso tenore, finanziate con risorse proprie da altre università italiane.

Successivamente, attuando una previsione del [Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020](#), il bando 29 novembre 2016 del MIUR ha stanziato 5 milioni di euro per finanziare progetti con durata massima di 36 mesi, fissando a 300mila euro il contributo massimo per iniziativa ([decreto direttoriale – linee guida](#)). Il Decreto direttoriale del 15 giugno 2017 ha reso noto l'elenco dei 17 progetti selezionati sulla base delle candidature pervenute tra il 20 dicembre 2016 e il 15 febbraio 2017: si tratta di sette progetti CLab nell'area del Centro-nord, nove progetti CLab nell'area meridionale e insulare.

Il bando ha finanziato anche un "CLab Network", coordinato dall'Università di Cagliari, con lo scopo di mettere a sistema le attività dei CLab (anche non finanziati dal bando) attivi sul territorio nazionale ([lista](#)).



Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Introdotta con la [Legge di Bilancio 2015](#) e più volte aggiornato nel corso degli anni (da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2019, art. 1, commi 70 e 72), il CIR&S rappresenta un'agevolazione riconosciuta a tutte le imprese – senza limitazioni di settore, di dimensioni aziendale, di forma giuridica o di regime contabile – che hanno sostenuto spese *incrementali* in ricerca e sviluppo (R&S) tra il 2015 e il 2020.

Le spese rilevanti sono quelle relative alla ricerca fondamentale, alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale. Il credito viene computato su una base fissa, risultante dalla media delle spese in R&S degli anni 2012-2014, e può essere utilizzato anche in caso di perdite per coprire un vasto novero di imposte e contributi.

A partire dal 1° gennaio 2019, le aliquote previste per il CIR&S sono le seguenti:

- **50%:** attività di R&S commissionate (extra-muros) a università, enti e organismi di ricerca, nonché **startup** e **PMI innovative** indipendenti, e per i costi del personale con contratto subordinato (indeterminato o a termine) impiegati in attività di ricerca intra-muros.
- **25%:** tutte le altre spese (personale non qualificato, consulenza, materiali etc.).

L'ammontare massimo concedibile è fissato dal periodo d'imposta 2019 a 10 milioni di euro (2015-2016: 5 milioni di euro; 2017-2018: 20 milioni di euro). L'agevolazione è rivolta anche alle imprese residenti all'estero, purché abbiano stabile organizzazione sul territorio italiano e commissionino attività di R&S, e anche alle imprese che effettuano attività di R&S su commissione di soggetti esteri (es. multinazionali).

Per maggiori informazioni sull'incentivo si invita a consultare la [sezione dedicata](#) sul portale del Ministero, che contiene approfondimenti tematici, risposte a domande frequenti, e tutta la normativa secondaria in materia – incluse le circolari interpretative emesse dall'Agenzia delle entrate.



Iperammortamento per l'acquisizione di macchinari e tecnologie "Impresa 4.0"

Pilastro del Piano Nazionale Industria 4.0, la strategia lanciata con la legge di Bilancio 2017 per favorire la trasformazione digitale del tessuto imprenditoriale italiano, l'iperammortamento consiste in una maggiorazione della deduzione annuale per ammortamento relativa ai costi di acquisizione o leasing di beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione dei processi produttivi secondo il paradigma dell'Industria 4.0.

Tra le tecnologie abilitanti alla fruizione dell'incentivo, elencate nell'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017, si segnalano i robot industriali, la manifattura additiva, l'Internet of Things, la realtà aumentata, soluzioni di cloud e cybersecurity, e soluzioni che mirano all'integrazione

orizzontale e verticale delle filiere.

Mentre nella sua configurazione originaria l'incentivo consisteva in una supervalutazione dei costi di acquisizione pari al 150% in più rispetto al suo ammontare reale, senza soglie massime fissate per l'investimento, la Legge di Bilancio 2019 ha riordinato le aliquote dell'incentivo, introducendo un sistema a scaglioni, con l'aliquota dell'agevolazione decrescente a seconda del totale agevolabile. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 si applicano le seguenti percentuali:

- **170%** sulla parte inferiore a 2,5 milioni di euro;
- **100%** sulla parte compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro
- **50%** sulla parte compresa tra 10 e 20 milioni di euro
- **Nessuna agevolazione** per la parte eccedente i 20 milioni di euro.

La nuova aliquota di base, più elevata rispetto al passato, risulta particolarmente vantaggiosa per le PMI. Come emerge dal [Rapporto annuale 2019 di Confindustria](#), le imprese con meno di 50 dipendenti rappresentano oltre l'80% dei soggetti richiedenti l'agevolazione e hanno effettuato circa il 35% del totale degli investimenti agevolati.

Per maggiori informazioni sulle modalità di esercizio dell'incentivo si rimanda all'approfondita [sezione dedicata all'agevolazione](#) presente sul sito del MISE.



Patent Box

La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) ha introdotto un inedito regime di agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. Il cosiddetto "Patent Box", che si applica a decorrere dall'esercizio 2015, consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali quali software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Inoltre, se esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione può avere ad oggetto anche i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione.

Il Patent Box rappresenta una potente misura di attrazione di investimenti nella valorizzazione del

capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali. Le disposizioni attuative dell'incentivo sono individuate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del [28 novembre 2017](#).

Per maggiori informazioni si rimanda alla [scheda dedicata](#) all'incentivo sul portale MISE.



“Startup sponsor”: cessione delle perdite di nuove imprese a società quotate

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 76 a 80) introduce, per tutte le società partecipate per almeno il 20% delle quote di capitale, la possibilità di cedere, dietro remunerazione, le perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività (fase di “startup”). In cambio, la società cui vengono cedute le perdite (“sponsor”) può portare il loro ammontare in detrazione con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta, a condizione che le sue azioni siano quotate su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.

Le novità del 2019



Un nuovo “Fondo Nazionale Innovazione”

Presentato nel marzo 2019 dal Ministro dello Sviluppo Economico, il [Fondo Nazionale Innovazione](#) (FNI) è una SGR multifondo, controllata da Cassa Depositi e Prestiti, che interviene a supporto delle imprese innovative con i tipici strumenti del venture capital pubblico. Il fondo potrà investire sia direttamente nel capitale delle imprese, acquisendo quote di minoranza, o indirettamente in altri fondi generalisti e “fondi di fondi”.

Il FNI rappresenta la principale iniziativa nell'ambito del venture capital pubblico mai avviata in Italia. Si prevede che il Fondo, al termine della prima fase di raccolta, raggiungerà una dotazione finanziaria di circa **1 miliardo di euro**. Come primo passo, la Legge di Bilancio 2019 ha autorizzato l'acquisizione, da parte di CDP, di [Invitalia Ventures](#), SGR di proprietà di Invitalia con una dotazione di circa 230 milioni di euro, che negli anni passati ha svolto attività di coinvestimento in startup e PMI innovative.

Il FNI dovrebbe entrare in piena operatività negli ultimi mesi del 2019. Per maggiori dettagli sulla

governance e sulle attività del Fondo si invita a seguire i canali istituzionali di CDP e del Ministero.



Voucher per "manager dell'innovazione"

Introdotti dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 228), i voucher per l'innovazione consistono in un contributo a fondo perduto riservato alle PMI per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda, ad esempio attraverso l'acquisizione di tecnologie "4.0" (cfr. "[Iperammortamento](#)").

Il contributo è pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40.000 euro per le imprese micro e piccole, e al 30% (con tetto a 25.000 euro) per le imprese medie. La fruizione dell'incentivo è condizionata alla sottoscrizione di un contratto di servizio con società di consulenza e professionisti abilitati, inseriti in un albo appositamente creato dal MISE.

Le modalità di applicazione dell'incentivo sono definite dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del [7 maggio 2019](#). Per maggiori informazioni sulla misura si invita a consultare la pagina dedicata sul [portale MISE](#).



Strategie per le tecnologie emergenti: intelligenza artificiale e blockchain

Il 2019 ha visto diverse iniziative da parte del MISE sul fronte di alcune tecnologie emergenti particolarmente interessanti per le startup innovative, in particolar modo l'intelligenza artificiale e la blockchain:

- La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 226) ha disposto la creazione presso il MISE di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2019-2021, destinato a finanziare progetti di ricerca e innovazione e iniziative competitive (challenge) in questi ambiti.
- Nel gennaio 2019, su iniziativa del Ministro dello Sviluppo Economico, sono stati avviati i lavori di due gruppi di esperti nei temi, rispettivamente, dell'[intelligenza artificiale](#) e della [blockchain](#). Selezionati sulla base di una call aperta, i gruppi sono costituiti da 30 membri

ciascuno, e presentano una rappresentazione paritaria di accademici, esponenti di imprese (sia grandi corporate che startup) e società civile.

Il lavoro dei gruppi fungerà da punto di partenza per la realizzazione, da parte del Governo italiano, di due piani d'azione per lo sviluppo di queste tecnologie. In particolare la realizzazione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale risponde a un impegno preso dall'Italia in sede europea: fa parte delle azioni previste dal [Piano coordinato UE per l'intelligenza artificiale](#). Il Piano delinea una serie di iniziative che, forti anche delle risorse che saranno stanziare dalla prossima programmazione di bilancio europea (programmi Orizzonte Europa ed Europa Digitale), mirano a rendere l'industria europea dell'IA competitiva nel contesto globale, promuovendo allo stesso tempo un approccio distintivo volto allo sviluppo di un'IA "etica e affidabile" ([linee guida](#)).